

DELIBERA N. 77/12/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE CANALE 5)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS , COMMA 1, LETTERA C,
PUNTO 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 aprile 2012 ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, dal decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l’atto Della direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità, del 3 novembre 2011, n. 105/011/DICPROC n. 2356, notificato il giorno 8 novembre 2011, alla

società RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *Italia 1*, per aver trasmesso lo spot pubblicitario *NGM Metal Devil telefono cellulare*, il 9 ottobre 2011 dalle ore 20:37:15 alle ore 20:37:45, le cui immagini sono diseducative, trasgrediscono le regole stradali e incoraggiano a comportamenti pregiudizievoli per la salute umana, in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera c, punto 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTE le memorie difensive, trasmesse dalla Società in data 24 novembre 2011, prot. n.69839, e le argomentazioni riportate nell'audizione avvenuta il 18 gennaio 2012 nelle quali la società ha dichiarato che la norma oggetto di contestazione vieta le comunicazioni commerciali "che incoraggiano a comportamenti pregiudizievoli per la salute e la sicurezza" e che affinché il divieto sia violato non è sufficiente che siano mostrati comportamenti pericolosi, ma occorre che la comunicazione esorti a tenere tali comportamenti. Sempre, secondo la società, lo spot mostra un comportamento pericoloso proprio allo scopo di sottolinearne la pericolosità, con la finalità opposta a quella stigmatizzata dalla norma, per disincentivare gli spettatori dal tenere un comportamento analogo. Lo spot, ricorrendo a toni ironici, esorta ad evitare utilizzi pericolosi del telefono cellulare, mentre ci si trova per la strada, non limitandosi a mostrare comportamenti pericolosi, ma indicandone anche le conseguenze sia per i terzi che per l'autore del comportamento scorretto, pur senza mostrare immagini crude e scioccanti. La sequenza iniziale mostra il giovane che, impegnato in una "chat" con una modella, cammina in modo gravemente imprudente, al centro di una carreggiata; attraversa un incrocio senza sollevare lo sguardo dal cellulare ed un'auto, nel tentativo di evitarlo, finisce sulla traiettoria di un autocarro con cui si scontra, provocando anche il rovesciamento del carico. Il ragazzo non viene scosso né dal fragore, né dalla violenza dello scontro e seguita la sua chat rimanendone completamente assorto. Il contrasto tra l'entità del sinistro e l'atteggiamento noncurante del giovane è funzionale a sottolineare la gravità dei pregiudizi che, un uso distratto dei telefonini, può cagionare ad altre persone. La bellezza della modella con cui il giovane sta "chattando" e la bellezza e funzionalità del telefonino, non devono indurre a dimenticare l'osservanza di regole e di prudenza nel camminare per strada o condurre veicoli. L'ulteriore esplicitazione del messaggio contenuto nello spot è univoco: l'uso del cellulare, fosse il più bello del mondo, utilizzato per una conversazione con una bellissima modella, non deve condurre ad abbassare la soglia di attenzione verso ciò che ci circonda, e ancora la scena finale in cui il ragazzo, che non ha ancora interrotto la conversazione, viene travolto da un'auto ribadisce il messaggio: la disattenzione nell'uso di apparecchi cellulari per strada conduce a conseguenza gravi sia per gli altri (come esplicitato nella scena precedente dello scontro), sia per lo stesso distratto. Infine il significato e la morale dell'intero spot viene rafforzato dalla presenza della scritta finale, nell'ultima inquadratura; <Really sorry>; cioè possiamo offrirti un cellulare "maledettamente bello", parole utilizzate nello spot, ma non possiamo supplire alla tua imprudenza e disattenzione nell'utilizzarlo. I rappresentanti della società ribadiscono che lo spot non è esortativo a comportamenti imprudenti, ma al contrario mostra quanto sia necessario rispettare le regole per la tutela della propria ed altrui incolumità;

TENUTO CONTO che ai sensi dell' art. 36-bis "Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche" del dlgs 177/05 < 1. *Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni:*

c) *le comunicazioni commerciali audiovisive:*

3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

RITENUTO che, benchè lo spot pubblicitario *NGM Metal Devil telefono cellulare*, ad una prima visione, risulti diseducativo, perché il protagonista, ammaliato dal nuovo prodotto cellulare e ancor più dalla bella ragazza con cui sta conversando, trasgredisce le normali regole stradali e la visione di tali immagini potrebbe incoraggiare gli spettatori all'imitazione, e quindi a comportamenti pregiudizievoli per la salute umana, tuttavia, a una più attenta decodifica del messaggio, si evince che il protagonista viene travolto da un'auto in corsa, come conseguenza per la sua condotta, e lo spettatore è pertanto invitato ad una riflessione sui comportamenti adottati. Ricorrendo a toni ironici, lo spot, in realtà, vuole lanciare un'esortazione ad evitare utilizzi pericolosi del telefono cellulare, mentre ci si trova per la strada, non limitandosi a mostrare comportamenti pericolosi, ma esplicitandone anche le conseguenze per i terzi e per lo stesso autore del comportamento scorretto, pur senza mostrare immagini crude e scioccanti. La scritta nello spot, in basso sullo schermo, poco visibile a prima vista, che compare subito dopo le immagini dello scontro iniziale tra l'auto e l'autocarro che si rovescia, " *Prestate attenzione quando attraversate la strada* ", in sovrimpressione, è un avvertimento per il telespettatore a rispettare le regole, rafforzato con il triste finale e con l'ultima scritta <Really sorry>, a significare ci spiace tanto, ma questa è la giusta punizione per la tua sbadataggine, per la tua distrazione e per non aver rispettato le regole che ci impone la vita comune;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento in quanto, in tale prospettiva, le immagini dello spot non risultano, come contestato, diseducative, trasgressive delle regole stradali e incoraggianti a comportamenti pregiudizievoli per la salute umana, dello spot *NGM Metal Devil telefono cellulare*, trasmesso da *Canale 5*, il giorno 9 ottobre 2011, dalle ore 20:37:15 alle ore 20:37:45, in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera c, punto 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni della società e non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera c, punto 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del " *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità* ";

DELIBERA

L'archiviazione nei confronti della Società RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *Canale 5*, per la trasmissione dello spot pubblicitario del telefonino di nuova generazione NGM Metal Devil, il giorno 9 ottobre 2011, dalle ore 20:37:15 alle ore 20:37:45, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 4 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola